

DIRITTO SOCIETARIO ■ In caso di passaggio a Srl o Spa la riforma prevede il consenso della maggioranza dei soci

Snc-Sas, svolta nelle trasformazioni

La disposizione riguarda le nuove costituzioni mentre per quelle esistenti al 1° gennaio 2004 contano i patti sociali

La riforma del diritto societario non impatta solo sulle società di capitali, ma incide in modo non indifferente anche sulla vita delle società di persone, sotto una pluralità di profili.

La trasformazione della società di persone. La regola di base per le modifiche dei patti sociali delle società di persone è quella secondo cui qualsiasi cambiamento di questi patti si deve fare con il consenso unanime dei soci, se non sia diversamente convenuto (articolo 2252 del Codice civile).

Ritocchi agli adempimenti pubblicitari delle unipersonali

ROMA ■ Le società unipersonali imbarcano due novità legate agli adempimenti pubblicitari. Si tratta delle modifiche previste dal decreto correttivo (Dlgs 37/04) della riforma del diritto societario (Dlgs 5 e 6 del 17 gennaio 2003). Un'analisi delle novità è contenuta nella circolare 17937 del 5 aprile, diffusa dall'Area strategica Fisco e diritto d'impresa di Confindustria.

La prima novità prevede che, nel caso in cui il socio unico sia una persona giuridica, nella dichiarazione da iscriverla al Registro im-

prese debba essere indicato lo stato di costituzione. Le condizioni per il mantenimento della responsabilità limitata alla società unipersonale — ricorda la circolare — sono il versamento integrale del capitale sociale al momento della sottoscrizione dell'atto. Oppure, nel caso di unipersonalità sopravvenuta, l'effettuazione del versamento dovuto entro 90 giorni dal venir meno della pluralità dei soci.

C'è un'altra condizione: il deposito, da parte degli amministratori, per l'iscrizione nel Registro impre-

se, di una dichiarazione con le generalità dell'unico socio, entro 30 giorni dall'indicazione nel libro dei soci dell'atto.

La seconda novità riguarda l'indicazione del carattere dell'unipersonalità negli atti e nella corrispondenza delle società unipersonali. Per ovviare a un difetto di coordinamento — osserva la circolare — il decreto correttivo ha esteso l'obbligo di indicazione del carattere della unipersonalità negli atti e nella corrispondenza anche alle Spa.

alla disciplina della riforma.

Il diritto transitorio. L'analisi dei vecchi statuti va comunque passata al vaglio della normativa transitoria della disciplina di riforma del diritto societario, in quanto resta in vigore la legge previgente in tutti i casi in cui, fino al 30 settembre 2004, si possano adottare decisioni «aventi a oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria».

Dando qui per scontata l'applicazione di questa disciplina transitoria anche alle società di persone (cioè che peraltro potrebbe non essere pacifico), se ne avrebbe che:

- 1) nelle società di persone i cui statuti già derogano alla nuova legge, continua ad applicarsi questa disciplina statutaria;
- 2) nelle società di persone i cui statuti non contengono norme sui quorum necessari per le modifiche statutarie (materia quindi rimessa alle previsioni di legge), la nuova norma dovrebbe applicarsi solo dal prossimo 1° ottobre, in quanto fino al 30 settembre 2004 dovrebbe perpetuarsi la vigenza della legislazione precedente.

ANGELO BUSANI

Ora, la riforma introduce una nuova norma (articolo 2500-ter, comma 1), in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali, secondo cui questa operazione va «decisa con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili» (fermo restando che in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso).

Questa norma, evidentemente, deroga al principio generale previsto dall'articolo 2252, cosicché ne esce il seguente panorama:

a) la trasformazione di una società di persone in altra società di persone resta regolata dal principio unanimitario

(a meno che lo statuto non preveda una regola di maggioranza per le decisioni che comportano modifica dei patti sociali);

b) la trasformazione da società di persone in società di capitali è regolata invece dal principio di maggioranza (determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili);

c) la trasformazione da società di persone in società di capitali può tornare a essere regolata dal criterio unanimitario (o da una maggioranza diversamente qualificata rispetto al dettato legislativo) se lo statuto della società di persona espressamente lo preveda.

Se quanto precede vale per le società di nuova costituzio-

ne, per quelle già costituite al 1° gennaio 2004 occorre verificare caso per caso quel che prevedono i patti sociali. Sotto questo aspetto può dirsi:

1) i vecchi statuti di società di persone normalmente non affrontano il tema della trasformazione in società di capitali;

2) raramente i vecchi statuti di società personali affrontano il tema delle modifiche dei patti sociali e, in caso affermativo, volta a volta;

2.1) ripetono il dettato dell'articolo 2252, prevedendo la necessità del consenso unanime; oppure, introducono un criterio di maggioranza (o per quote di capitale o per quote di partecipazione agli utili).

Se ne deriva che:

a) se il vecchio statuto nulla dice sulle modifiche statutarie, per le trasformazioni si deve applicare la nuova regola maggioritaria dell'articolo 2500-ter;

b) se il vecchio statuto impone, invece, il principio unanimitario (oppure indica per esecuzione la necessità di un particolare quorum decisionale), si può ritenere che queste previsioni statutarie abbiano la capacità di derogare alla nuova regola dell'articolo 2500-ter e che quindi la trasformazione da società di persone in società di capitali resti assorbita dalla disciplina statutaria.

La fusione e la scissione di società di persone. Analogo

discorso va poi ripetuto per la fusione cui partecipi una società di persone, in quanto il nuovo articolo 2502, comma 1, per la fusione (richiamato dall'articolo 2506-ter, per la scissione) dispone che l'approvazione del progetto «avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito».

Anche qui, dunque, il criterio maggioritario s'impone sul

tradizionale criterio unanimitario, cosicché:

- a) se lo statuto non dice nulla, si decide a maggioranza;
- b) lo statuto può reintrodurre il principio unanimitario (o una maggioranza diversamente qualificata rispetto alla previsione di legge);
- c) se si abbia un vecchio statuto che disponga in tema di modifiche statutarie (ad esempio, prevedendo l'unanimità o una regola di maggioranza diversa da quella dettata dalla nuova legge), questa previsione statutaria s'impone rispetto

Doppio criterio

Le regole dopo la riforma

■ **Trasformazioni.** Da società di persone in società di capitali, la trasformazione per le nuove costituzioni deve essere decisa con il consenso della maggioranza dei soci, secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; da società di persone in un'altra società di persone occorre il consenso unanime dei soci. Per le società esistenti al 1° gennaio 2004 si devono verificare le regole fissate dai patti sociali.

■ **Fusioni.** Anche nelle fusioni si impone il criterio maggioritario rispetto a quello tradizionale, unanimitario.

■ **Sede.** Anche le nuove società di persone, come quelle di capitali, possono indicare negli statuti solo il Comune dove è fissata la sede sociale, senza riportare l'indirizzo.

■ **Diritto transitorio.** L'analisi dei vecchi statuti va passata al vaglio della normativa transitoria.

Il cambio d'indirizzo nel Comune può seguire il percorso semplificato

La riforma impone alle società di capitali di indicare nello statuto solo il comune dove è fissata la sede sociale e quindi consente di non indicare più nello statuto l'indirizzo della sede sociale (dovendolo segnalare solo nella modulistica delle Camere di commercio). Con la conseguenza che, per le decisioni di cambiamento di indirizzo all'interno dello stesso comune non occorre attivare la complessa procedura disposta per le modifiche statutarie (necessaria invece per le decisioni di trasferimento della sede in un altro comune).

La sede. Ci si chiede se

anche le società di persone possano approfittare di questa facilitazione procedurale. La risposta è probabilmente positiva in quanto:

a) l'articolo 2295, comma 1, n. 4 del Codice civile impone di indicare «la sede della società», senza menzionare l'indirizzo;

b) il nuovo articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile (quello che permette di non indicare nello statuto l'indirizzo delle società di capitali) non fa riferimento solo alle società di capitali, ma si rende applicabile alle società di ogni tipo, esprimendo genericamente che «chi richie-

de l'iscrizione presso il Registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicare nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede».

Ne dovrebbe derivare che anche le società di persone possono avvalersi di questa normativa: cosicché, quelle di nuova costituzione possono omettere l'indicazione dell'indirizzo nel proprio statuto e quelle di vecchia costituzione possono probabilmente mutare l'indirizzo contenuto nei vecchi patti sociali con una semplice pratica presso il Registro delle imprese.

La clausola compromissoria nelle società di persone. Un discorso analogo può essere fatto anche per la nuova disciplina delle clausole compromissorie. L'articolo 34 del Dlgs 5/03 dispone che «gli atti costitutivi delle società» (senza distinguere quindi tra società di persone e società di capitali) possono, mediante clausole compromissorie, «prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale». Inoltre, l'articolo 34 dispone che per la validi-

tà della clausola compromissoria occorre che essa conferisca «il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società».

Ora, se nel redigere oggi il capitolo dei patti sociali di una società di persone di nuova costituzione occorre tener conto di questa novità, per le vecchie società occorre considerare che normalmente esse sono regolate da clausole compromissorie diventate nulle dal 1° gennaio

2004 perché invariabilmente il potere di nomina degli arbitri in passato è stato affidato a soggetti «non estranei» alla società (di regola erano i contendenti a nominare gli arbitri).

Quindi, se si vuole continuare a rendere arbitrabili le controversie societarie, bisogna correre a modificare le vecchie clausole compromissorie secondo la nuova legge. Non può infatti ritenersi che alla clausola compromissoria si applichi la norma transitoria (contenuta nel Dlgs 6/03) che consente, fino al 30 settembre 2004, il permanere dell'efficacia delle clausole statutarie conformi alle vigenti disposizioni legislative, anche quando le clausole stesse non risultino conformi alle disposizioni inderogabili della riforma. E ciò in quanto la nuova disciplina della clausola compromissoria è contenuta nel decreto 5/03, e non nel decreto 6/03: sarebbe molto strano (e anzi implausibile), infatti, applicare a una data legge una disciplina transitoria propria di un'altra legge.

notizie in breve

UNIVERSITÀ

A Siena atenei europei a confronto sul dottorato

Da oggi fino a venerdì, a Siena, si ritrovano rettori e professori delle più antiche università d'Europa, che fanno parte di Coimbra Group. L'associazione nata nel 1985 riunisce una quarantina di atenei: la sede è a Bruxelles e il presidente onorario è il rettore dell'università di Granada, David Aguilar Pena. Il rettore di Siena, Piero Tosi, è membro del Consiglio. Il Coimbra group si propone di promuovere l'internazionalizzazione, la collaborazione accademica, l'eccellenza negli studi e nella ricerca. Tra i temi dibattuti durante le assise: la qualità, l'accreditamento dei percorsi formativi universitari e degli studi post laurea mirati alla ricerca. In particolare, verranno approfondite le linee di sviluppo del dottorato di ricerca, anche alla luce del confronto con gli Stati Uniti.

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

In «Gazzetta» le regole per il prelievo erariale

Si integra con nuovi elementi la disciplina relativa agli apparecchi di intrattenimento (nella foto *Contrasto un videopoker*). Sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri (la 86) sono stati infatti pubblicati due decreti dell'Economia, datati 8 aprile 2004, di cui uno definisce le funzioni della rete telematica per la gestione del gioco tramite collegamento degli apparecchi e congegni da divertimento, e l'altro i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi. Quest'ultimo precisa che il prelievo è determinato



applicando l'aliquota del 13,5 per cento. Entro il prossimo ottobre deve essere versato in due rate un acconto del prelievo; il versamento della prima rata rappresenta il presupposto al rilascio del nullaosta agli apparecchi.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Per i mutui in concessione si alzano i tassi fissi

Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, il 28 aprile, alzerà i tassi fissi sui mutui in concessione: fino a 10 anni dal 3,65% al 3,80%, fino a 15 anni dal 4,10% al 4,25%, fino a 20 anni dal 4,40% al 4,55%, fino a 25 anni dal 4,60% al 4,75%, fino a 30 anni dal 4,75% al 4,85 per cento. Lo comunica la Cassa in una nota. Stesse variazioni per i mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari. Per i tassi variabili resta immutata la maggiorazione applicabile all'indice di riferimento calcolato sul tasso Euribor a sei mesi.

CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Le soluzioni extragiudiziali sotto la lente degli esperti

«Conciliazione e mediazione. L'altra via per risolvere i conflitti»: è il tema del convegno che si svolgerà nel pomeriggio di domani presso Villa Torretta di Sesto San Giovanni. Il convegno esaminerà la mediazione e le azioni collettive, l'importanza della conciliazione per le realtà imprenditoriali, i servizi di mediazione e il loro impatto economico. L'iniziativa è patrocinata dai Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Monza, e Sesto San Giovanni, e dall'Associazione imprenditori Nord Milano.



PARADIGMA

ricerca e cultura d'impresa



LA GESTIONE DEGLI APPALTI

TRA DISCIPLINA ATTUALE E NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE

• LA DISCIPLINA VIGENTE • LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2004 • IL NUOVO "PACCHETTO" COMUNITARIO

• LA GESTIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE • LE REGOLE PER I SETTORI "ESCLUSI"

Milano, 5 - 6 - 7 Maggio 2004 - Hotel Principe di Savoia

PRIMA GIORNATA - Milano: 5 maggio 2004 - Roma: 24 maggio 2004

LA DISCIPLINA VIGENTE E LA NUOVA DISCIPLINA UNITARIA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PREVISTA DALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

- Nuove regole comunitarie per gli appalti previste dalla Direttiva comunitaria (Prof. Avv. Carlo Malinconico - Università di Udine)
- Problemi di riparto di competenza tra Stato e Regioni nella gestione degli appalti (Prof. Avv. Giorgio Orsoni - Università Ca' Foscari di Venezia)
- Ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo della Direttiva comunitaria e riflessi sulle attuali regole degli appalti (Cons. Claudio Galtieri - Corte dei Conti)
- Le procedure di gara visitate dalla nuova Direttiva e la regolamentazione vigente (Cons. Umberto Realfonzo - T.A.R. Lazio)
- Appalti in house e tutela della concorrenza (Prof. Avv. Marcello Clarich - Università LUISS G. Carli - Roma)
- Le novità introdotte dalla Finanziaria 2004: l'abolizione dell'obbligo di adesione alle convenzioni Consip e la semplificazione procedurale per il ricorso alla trattativa privata (Prof. Avv. Fabrizio Cassella - Università della Valle d'Aosta)
- Le nuove tecniche di acquisto elettroniche e le aste telematiche (Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin - Università di Torino)
- I bandi di gara e la disapplicazione dei bandi contrari alla normativa comunitaria (Prof. Avv. Alberto Quaglia - Università di Genova)

Roma, 24 - 25 - 26 Maggio 2004 - Grand Hotel Parco dei Principi

SECONDA GIORNATA - Milano: 6 maggio 2004 - Roma: 25 maggio 2004

L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TRA NORMATIVA NAZIONALE E DIRETTIVA COMUNITARIA

- I criteri di selezione "qualitativa" (Avv. Marco Corsini - Comune di Venezia)
- Le associazioni di imprese (Avv. Enzo Robaldo - Bassano e Associati Studio Legale - Milano)
- I criteri di aggiudicazione (Prof. Avv. Francesco Cardarelli - Università di Cagliari)
- Le concessioni di lavori pubblici e le differenze dall'appalto (Avv. Vellia Leone - Studio Legale Tribunale Leuca Bitolice - Roma)
- Project finance: trend di mercato e problematiche operative (Avv. Marco Carratelli - Banca IMI Gruppo Sanpaolo IMI)
- La responsabilità delle stazioni appaltanti e delle imprese concorrenti nell'esecuzione del contratto (Dott. Giuseppe De Marzo - Magistrato di Pavia)
- Aggiudicazione illegittima, riflessi sul contratto, modalità di risarcimento, procedure arbitrali (Prof. Avv. Aldo Travi - Università Cattolica di Milano)
- Le nuove regole per l'accesso agli atti di gara anche alla luce del Codice in materia di protezione dei dati personali (Prof. Avv. Sergio Foà - Università di Taranto)

Milano, 7 maggio 2004 - Roma: 26 maggio 2004

TERZA GIORNATA - Milano: 7 maggio 2004 - Roma: 26 maggio 2004

APPALTI NEI SETTORI C.D. "ESCLUSI" O SPECIALI LA NORMATIVA ATTUALE E LE PROSPETTIVE COMUNITARIE

- I settori speciali tra liberalizzazione dei mercati e monopolio naturale. Individuazione dei settori "speciali" (Cons. Federico Bona Galvagno - Dip. Politiche Comunitarie)
- Ambito di applicazione della normativa nazionale per i settori esclusi e indicazioni contenute nella nuova direttiva comunitaria (Prof. Avv. Piergiorgio Alberti - Università di Firenze)
- Concessione di lavori e di servizi (Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca - Università La Sapienza di Roma)
- Gli appalti esclusi (Avv. Daniela Anselmi - Studio Legale Acquarone - Genova)
- Differenze tra i settori classici e quelli "esclusi" (tra i quali) anche alla qualificazione (Avv. Federico Titomanlio - IMI - Roma)
- Gli accordi quadro ed i sistemi dinamici di acquisizione (Cons. Eugenio Mele - Consiglio di Stato)
- I sistemi di aggiudicazione (Avv. Arturo Cancrini - Studio Legale Conconi e Finelli - Roma)
- La specificità della prestazione e l'esecuzione dell'appalto (Avv. Giuliano Bernini - Studio Legale Paris e Amadio - Roma)

Per ricevere il programma completo e per iscrizioni rivolgersi a: **PARADIGMA srl - Via Viotti 9 - 10121 Torino - tel. 011/538686/7/8/9 r.a. - 5613658 - 5617026 - fax 011/5621123 - 5611117 - 540279**

http://www.paradigma.it e-mail: paradigma@interbusiness.it

È possibile partecipare all'intero FORUM o iscriversi alle singole giornate: i partecipanti potranno formulare, al termine di ogni relazione, quesiti di loro specifico interesse